

MANOVRA 2018/ Il meccanismo dal 2019 con l'estensione della fatturazione elettronica

L'Iva diventerà precompilata

Dalle Entrate i dati necessari per la liquidazione

DI CRISTINA BARTELLI

Dichiarazione precompilata Iva e dei redditi per le partite Iva e per le imprese in regime di contabilità semplificata.

L'accelerazione sul Fisco telematico arriva dallo schema di legge di Bilancio 2018 che nel capitolo fatturazione elettronica introduce la novità per i dichiarativi delle piccole imprese e dei professionisti, a partire dal 2019.

Non solo l'accelerata riguarda anche la fatturazione elettronica con il sistema di interscambio. Nel 2018 ci sarà un'estensione per il settore delle imprese petrolifere, a decorrere dalle fatture emesse dal 1° luglio 2018, mantenendo l'opzione facoltativa per tutte le altre imprese.

L'obbligatorietà estesa anche alle imprese BtB arriverà con il 2019 o più precisamente come si legge nel documento: le disposizioni del presente articolo si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019.

Più precisamente il programma di marcia che dovrebbe vedere un fisco sempre più digitale sostituisce l'articolo 4 del dlgs 127/2015 prevedendo che «nell'ambito di un programma di assistenza online basato sui dati delle operazioni acquisti con le fatture elettroniche con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi dell'Iva» e a quelli in regime di contabilità semplificata che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione:

a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'Iva;

b) una bozza di dichiarazione annuale dell'Iva e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;

c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

Inoltre per i soggetti che

non trovano da ridire sui dati messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate nella precompilazione non trova applicazione l'obbligo della tenuta dei registri di fatture e corrispettivi.

Per quello che concerne l'ampliamento della fatturazione elettronica, in ambito di operazioni transfrontaliere sono fissate, nel caso di omissioni o errate trasmissioni dei dati, sanzioni amministrative di 2 euro per ciascuna fattura, entro un limite di mille euro per ciascun trimestre.

La sanzione si riduce della metà, entro il limite di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza.

La disposizione poi riconosce a Sogei la possibilità di assumere e incentivare il personale proprio per garantire «la disponibilità di professionalità necessarie a supportare il piano di innovazione tecnologica da realizzare per l'incremento e il potenziamento del contrasto all'evasione e all'elusione fiscale».

—© Riproduzione riservata—

Accertamenti ridotti per chi gioca d'anticipo

Termini di decadenza per accertamenti Iva e dirette ridotti di due anni per chi entra nella fatturazione elettronica e traccia tutti i pagamenti, effettuati e ricevuti, per importi superiori a 500 euro. Possono accedere a tale riduzione dei termini per l'accertamento anche i soggetti passivi Iva che certificano le loro prestazioni tramite corrispettivi a patto però che esercitino l'opzione per la loro memorizzazione e trasmissione telematica. Si tratta di ulteriori agevolazioni assegnate a tutti i soggetti passivi Iva che adotteranno contemporaneamente sia la fatturazione elettronica, tramite il sistema di interscambio dell'Agenzia delle entrate, sia la totale tracciabilità di tutti i loro movimenti finanziari di importo superiore a 500 euro. Tale meccanismo di tracciabilità verrà appositamente disciplinato da un apposito decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanare successivamente all'approvazione della legge di stabilità per il 2018. Grazie a tale agevolazione i soggetti passivi Iva in questione vedranno ridursi di ben due anni i termini per l'accertamento di cui all'articolo 57 del dpr 633/72 per quanto riguarda l'Iva e dall'articolo 43, primo comma, del dpr 600/73 per quanto riguarda le imposte dirette. In linea generale saranno esclusi da questa agevolazione i commercianti al minuto e gli esercenti le attività assimilate di cui all'articolo 22 del dpr 633/72 che non risultano obbligati all'emissione della fattura.

Andrea Bonghi